



21362.15

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

\*TRIBUTI

M

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

R.G.N. 19191/2011

SEZIONE TRIBUTARIA CIVILE

Cron. 21362

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Rep.

- Dott. AURELIO CAPPABIANCA - Presidente - Ud. 24/06/2015
- Dott. ANTONIO GRECO - Consigliere - PU
- Dott. MARIO CIGNA - Consigliere -
- Dott. GUIDO FEDERICO - Rel. Consigliere -
- Dott. GIULIA IOFRIDA - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

sul ricorso 19191-2011 proposto da:

CE , elettivamente domiciliata in ROMA CIRCONVALLAZIONE CLODIA 94, presso lo studio dell'avvocato ROBERTA CIOTTI, che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato ANTONIO POLLINO giusta delega a margine;

- *ricorrente* -

2015

**contro**

2393

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

avverso la sentenza n. 69/2011 della COMM.TRIB.REG.  
di TRIESTE, depositata il 23/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica  
udienza del 24/06/2015 dal Consigliere Dott. GUIDO  
FEDERICO;

udito per il ricorrente l'Avvocato POLLINO che ha  
chiesto l'accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore  
Generale Dott. GIOVANNI GIACALONE che ha concluso per  
il rigetto del ricorso.

CASSAZIONE.net

### Svolgimento del processo

La contribuente EC propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della CTR del Friuli-Venezia Giulia, n.69/07/11, con la quale, in riforma della sentenza di primo grado, è stato respinto il ricorso della contribuente avverso l'avviso di accertamento, ex art. 38 comma 4 Dpr 600/73 emesso a suo carico per Irpef relativa all'anno 2000.

La CTR, per quanto qui ancora interessa, rilevava che l'Ufficio aveva correttamente applicato l'art. 38 Dpr 600/73 ed i relativi indici e coefficienti presuntivi di reddito, in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva, costituiti dall'acquisto di un immobile e di due veicoli da parte della contribuente, mentre la contribuente non aveva assolto all'onere di superare la presunzione posta a suo carico dall'art. 38 Dpr 600/73.

La CTR escludeva in particolare ogni rilevanza dell'eventuale intento speculativo che secondo la contribuente caratterizzava l'operazione immobiliare ed affermava che la contribuente non aveva fornito apprezzabili prove documentali idonee a dimostrare la insussistenza del contestato incremento patrimoniale, ovvero che esso non fosse stato realizzato con redditi realizzati negli anni precedenti.

Non riteneva dunque raggiunta la prova contraria di cui all'art. 38 comma 6 Dpr 600/73 , considerata l' inadeguatezza delle relativa documentazione allegata dalla contribuente.

L'Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

La contribuente ha depositato memoria ex art. 378 codice di rito.

### Motivi della decisione

Con il *primo motivo di ricorso* la contribuente denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 38 commi 4 e 6 Dpr 600/73 in relazione all'art. 360 n.3) cpc, deducendo che la CTR non ha valutato adeguatamente la sua concreta situazione patrimoniale, anche alla luce della documentazione ritualmente depositata in atti.

La contribuente lamenta, in particolare, che il giudice di secondo grado abbia ommesso di valutare la complessiva redditività familiare ed abbia altresí erroneamente affermato l'irrilevanza della natura

speculativa dell'acquisto immobiliare posto a fondamento dell'accertamento induttivo nei suoi confronti.

La censura appare destituita di fondamento.

Costituisce consolidato orientamento di questa Corte in materia che la determinazione sintetica del reddito complessivo netto in base ai coefficienti presuntivi individuati dai decreti ministeriali previsti dall'art. 38 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 (cosiddetti redditometri) dispensa l'amministrazione finanziaria da qualunque ulteriore prova rispetto all'esistenza dei fattori-indice di capacità contributiva, poiché essi restano individuati nei decreti medesimi.

Ne consegue che è legittimo l'accertamento fondato sui predetti fattori-indice, provenienti da parametri e calcoli statistici qualificati, restando a carico del contribuente, l'onere di dimostrare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore (Cass. 9539/2013).

E' stato inoltre precisato che il riferimento alla complessiva posizione dell'intero nucleo familiare va limitata alla sola famiglia naturale in senso stretto, costituita da coniugi conviventi ed eventualmente figli, non potendo desumersi dalla mera convivenza il possesso di redditi prodotti da un parente diverso o affine, in quanto tale estraneo allo stretto nucleo familiare (Cass. 5365/2014).

Questa Corte ha altresì evidenziato che ai sensi dell'art. 38 comma 6 Dpr 600/73 il contribuente è tenuto a dimostrare non solo che il maggior reddito determinato sinteticamente è costituito in tutto o in parte da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo d'imposta, ma anche che l'entità di tali redditi e la durata del loro possesso devono risultare da idonea documentazione.

La disposizione richiede dunque un elemento in più della mera prova della disponibilità di tali redditi ulteriori, richiedendo la prova documentale di entità e durata del possesso, al fine di ancorare a fatti oggettivi l'astratta disponibilità di tali redditi, ai fini della concreta riferibilità ad essi della maggiore capacità contributiva accertata con metodo sintetico in capo al contribuente (Cass. 25104/14).

A tali principi risulta essersi uniformata la sentenza impugnata che, affermata la legittimità della presunzione ex art. 38 Dpr 600/73 sulla base degli incrementi patrimoniali rilevati, ha affermato il

mancato raggiungimento della prova contraria da parte della contribuente, attesa l'inidoneità del mero richiamo alle potenzialità reddituali del coniuge, in considerazione della loro limitata entità e della mancanza di adeguata documentazione probatoria, in ordine all' effettivo utilizzo e consistenza di tali apporti patrimoniali.

Quanto alla natura c.d. "speculativa" dell'acquisto, deve anche a tale proposito condividersi la prospettazione della CTR, che ne ha affermato l'irrelevanza, atteso che il dedotto carattere speculativo non altera la forza presuntiva dell'acquisto in ordine alla capacità reddituale della contribuente avuto riguardo all'annualità in cui è stato effettuato l'acquisto ed, eventualmente, alle annualità precedenti, risultando irrilevante, all'opposto, la successiva dismissione del bene entro un limitato periodo di tempo.

Con il *secondo motivo* di ricorso la contribuente denuncia la nullità della sentenza per carenza assoluta di motivazione, in violazione degli artt. 111 Cost., 132 cpc , 118 Disp. Att. cpc., nonché dell'art. 1 e l'art. 36 D.lgs. 546/92, in relazione all'art. 360 n.4) cpc.

Pure tale motivo è infondato.

La sentenza risulta infatti corredata da ampia e dettagliata motivazione, che evidenzia in modo chiaro ed univoco la ratio decidendi della decisione.

Non è dunque ravvisabile il vizio di carenza di motivazione che presuppone la effettiva mancanza della parte motivazionale o la redazione di una motivazione c.d. "apparente", in quanto ridotta a mere formule di stile che non consentono di apprezzare l'iter logico della motivazione.

Affetto da inammissibilità risulta invece il motivo con riferimento alla incompletezza o inadeguatezza della motivazione, che avrebbe dovuto denunciarsi con il diverso vizio di carenza motivazionale su un fatto decisivo della controversia di cui all'art. 360 n.5) cpc.

Il ricorso va dunque respinto e la ricorrente va condannata alla refusione delle spese del presente giudizio, che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.


La Corte respinge il ricorso.

Condanna la contribuente alla refusione delle spese del presente giudizio, che liquida in 6.000,00 € per compensi oltre a spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma il 24.6.2015


L'Estensore

dott. Guido Federico



Il Presidente

dott. Aurelio Cappabianca



Il Funzionario Giudiziario  
Marcello Baragona



DEPOSITATO IN CANCELLERIA  
IL 21 OTT. 2015



Il Funzionario Giudiziario  
Marcello BARAGONA



CASSAZIONE.net